

Il 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni ha approvato i nuovi Accordi relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall'art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti) del D. Lgs. n. 81/08. Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

Il legislatore sembra definire delle linee di intervento che semplificano la normativa; la novità principale riguarda infatti l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività aziendale: basso, medio, alto.

Ma è davvero così semplice per un imprenditore definire i suoi obblighi di legge?

Ce ne parla l'Ing. Pietrobono, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in alcuni dei principali macrosettori economici e formatore in corsi aziendali sulla sicurezza e sulla privacy, con cui ECOLE collabora con continuità.

1. SICUREZZA / CULTURA DELLA SICUREZZA

Sicurezza: se ne parla molto negli ultimi anni, ma prima di entrare in alcuni dettagli ritengo sia importante precisare che tale termine deriva dalle parole latine *sine cura*, che letteralmente significano “senza preoccupazione”.

In effetti, se esistesse la sicurezza assoluta tutti vivremmo senza alcuna preoccupazione di infortuni, incidenti e simili.

Sappiamo tutti che questo è irrealistico: il fatto, però, che la sicurezza assoluta non esiste nella realtà non significa che ciascuno di noi non deve assumere comportamenti più prudenti (e quindi meno rischiosi).

Arriviamo quindi al concetto di “cultura della sicurezza”, tanto auspicata quanto rara.

Diffondere la “cultura della sicurezza” significa rendere le persone coscienti, o più coscienti, del fatto che ci troviamo sempre in condizioni di rischio e quindi è bene, per l'incolumità nostra ed altrui, assumere comportamenti più prudenti rispetto a quelli che normalmente teniamo.

Questo non vuol dire “essere paralizzati” e non agire per paura dei rischi: i pericoli ci sono sempre, sia che ne siamo coscienti sia che non ne siamo, ma conoscendoli possiamo affrontarli meglio.

Del resto, non siamo tutti noi coscienti che guidando l’automobile possiamo essere coinvolti in un incidente stradale ? Per questo non andiamo più in automobile ? Nessuno risponde così: vediamo di guidare con prudenza e attenzione per cercare di diminuire la probabilità di accadimento del sinistro ...

Quindi anche per gli altri aspetti della vita, in particolare negli ambienti di lavoro, dobbiamo avere comportamenti analoghi: agire sì, ma con maggiore prudenza e attenzione.

Se poi vari studi internazionali concordano sul fatto che circa il 75-80% degli incidenti sul lavoro sono dovuti a un errato comportamento umano, non si conferma quanto detto prima ?

Per ridurre, se non eliminare, tali incidenti il D.Lgs. 81/08 (c.d. “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”) ha puntato sul tentativo di modificare il comportamento dei lavoratori, nel senso di fornir loro maggiore consapevolezza.

Come ? Mediante:

- Informazione - conoscenze dei fattori di rischio
- Formazione - sensibilizzazione e comportamenti più sicuri
- Addestramento - abilità pratica nell’uso di attrezzature, macchine, dispositivi e impianti.

Nelle prossime parti si approfondiscono importanti aspetti legati alla formazione dei lavoratori.

2. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Il D.Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lett. aa) definisce «formazione» un *“processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”*.

È il cardine del processo educativo per migliorare i livelli di sicurezza tra i lavoratori.

Il D.Lgs. 81/08 pone molteplici volte la formazione tra le principali misure di prevenzione da adottare a seguito della valutazione dei vari rischi.

Demanda inoltre ad alcuni decreti attuativi il compito di dettagliare le caratteristiche dei percorsi formativi.

Alcuni decreti sono stati emanati, in particolare quelli riguardanti:

- La formazione di lavoratori, preposti e dirigenti.
 - La formazione per gli utilizzatori di determinate attrezzature di lavoro.
- Vediamole in dettaglio nei prossimi paragrafi.

3. FORMAZIONE DI LAVORATORI -PREPOSTI- DIRIGENTI

3.1 GENERALITÀ

La formazione dei lavoratori, sui temi della sicurezza-salute sul lavoro, è obbligatoria per legge dal 1994 (D.Lgs. 626/94 art. 22), poi confermata nel 2008 (D.Lgs. 81/08 art. 37).

La formazione dei preposti e dei dirigenti, sui temi della sicurezza-salute sul lavoro, è obbligatoria dal 2008 (D.Lgs. 81/08 art. 37).

Per tutte le figure anzidette la formazione deve essere svolta in conformità a quanto stabilito dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla formazione del 21-12-2011 (Rep. Atti n. 221/CSR).

Tale Accordo:

- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11-01-2012.
- È entrato in vigore il 11-01-2012.

È inoltre importante il documento "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34 comma 2 e 37 comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni" della Conferenza Stato-Regioni, definito nella riunione del 25-07-2012 (G.U. n. 192 del 18-08-2012).

Per tutti i nuovi assunti la formazione va completata prima dell'assunzione o, in caso di impossibilità, entro sessanta giorni dalla data dell'assunzione.

Per i molti dettagli è bene consultare il testo dell'Accordo anzidetto, scaricabile da molteplici siti web.

3.2 FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Per la formazione dei lavoratori (*e per la prima parte della formazione dei preposti*) è previsto il seguente iter:

- Formazione generale - n. 4 ore, identiche per tutti (modalità *e-learning* ammessa).
- Formazione specifica - n. variabile di ore, in base al settore ATECO dell'azienda (modalità *e-learning* non ammessa):
 - n. 4 ore, per lavoratori e preposti di aziende/mansioni* a basso rischio: artigianato, commercio, turismo, uffici e servizi non residenziali;
 - n. 8 ore, per lavoratori e preposti di aziende a medio rischio: agricoltura, istruzione, magazzinaggio, pesca, pubblica amministrazione, trasporti;
 - n. 12 ore, per lavoratori e preposti di aziende ad alto rischio: costruzioni, industria (*alimentare, chimica, energia, legno, manifatturiero, tessile*), raffinerie, rifiuti, sanità, servizi residenziali.
- Prova di verifica facoltativa.

** I lavoratori di aziende di rischio medio o alto, che svolgono mansioni che non comportano la loro presenza nei reparti produttivi, possono svolgere la formazione individuata per il rischio basso.*

*La formazione dei lavoratori già assunti va completata entro l'11-01-2013. Per l'aggiornamento dei lavoratori sono previste n. 6 ore quinquennali per tutti i settori di rischio (modalità *e-learning* ammessa).*

3.3 FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Per la formazione dei preposti è previsto il seguente iter:

- Formazione dei lavoratori - v. *paragrafo precedente*.
- Formazione particolare aggiuntiva - n. 8 ore, identiche per tutti i preposti, così suddivise:
 - n. 4 ore, per i punti da 1 a 5 del programma dell'Accordo (modalità *e-learning* ammessa);
 - n. 4 ore, per i punti da 6 a 8 del programma dell'Accordo (modalità *e-learning* non ammessa).
- Prova di verifica obbligatoria, mediante colloquio o test, in presenza del formatore.

La formazione dei preposti già assunti va completata entro l'11-07-2013.

Per l'aggiornamento dei preposti sono previste n. 6 ore quinquennali per tutti i settori di rischio (modalità *e-learning* ammessa).

3.4 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Per la formazione dei dirigenti è previsto il seguente iter:

- Formazione dei dirigenti - n. 16 ore, identiche per tutti i dirigenti [n. 4 moduli da n. 4 ore ciascuno] (modalità *e-learning* ammessa).
- Prova di verifica obbligatoria, mediante colloquio o test, in presenza del formatore.

La formazione dei dirigenti già assunti va completata entro l'11-07-2013.

Per l'aggiornamento dei dirigenti sono previste n. 6 ore quinquennali per tutti i settori di rischio (modalità *e-learning* ammessa).

4. FORMAZIONE PER DETERMINATE ATTREZZATURE DI LAVORO

La formazione per gli utilizzatori di determinate attrezzature di lavoro è obbligatoria per legge dal 2008 (D.Lgs. 81/08 art. 71 c. 7 lett. a e art. 73).

Per tutte le attrezzature riportate nella tabella seguente la formazione deve essere svolta in conformità a quanto stabilito dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla formazione del 22-02-2012 (Rep. Atti n. 53/CSR).

L'Accordo:

- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 (S.O. n. 47) del 11-03-2012.
- È in vigore dall'11-03-2013 (12 mesi dopo la pubblicazione nella G.U.).

L'oggetto dell'Accordo riguarda le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 73 c. 5.

Per ciascun tipo di attrezzatura prevista la formazione si compone dei seguenti moduli:

- Modulo "giuridico-normativo".
- Modulo "teorico" (*max n. 24 partecipanti / formatore*).
- Modulo "pratico", in area idonea [All. I] (*max n. 6 partecipanti / formatore*).

È possibile la modalità *e-learning*, purché rispetti quanto stabilito nell'All. II.

L'abilitazione va rinnovata ogni 5 anni, dalla data di rilascio dell'abilitazione, previa partecipazione a specifico corso di aggiornamento: tale corso ha durata minima di n. 4 ore, di cui n. 3 ore di aggiornamento della parte pratica.

Per i molti dettagli è bene consultare il testo dell'Accordo anzidetto, scaricabile da molteplici siti web.

ATTREZZATURA	GIUR. - NOR M.	TEO R. (F≤2 4P)	PRATICO (F≤6P = Formatore: 6 Partecipanti max)	TOT. [h]
1 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)	1	3	4 - PLE con stabilizzatori	8
			4 - PLE senza stabilizzatori	8
			6 - PLE con e senza stabilizzatori	10
2 - Gru a torre	1	7	4 - Gru a rotazione in alto	12
			4 - Gru a rotazione in basso	12
			6 - Gru a rotazione in alto e in basso	14
3a - Gru mobile (corso base)	1	6	7	14
3b - Gru mobile (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	0	4	4	8
4 - Gru cariatrici idrauliche (gru per autocarro)	1	3	8	12
5 - Carrelli elevatori semoventi* (conducente a bordo) * = senza stabilizzatori	1	7	4 - Semoventi industriali (muletti)	12
			4 - Semoventi a braccio telescopico	12
			4 - Elevatori telescopici rotativi	16
			8 - Elevatori semoventi industriali; semov. a braccio telescopico; telescopici rotativi	
6 - Trattori agricoli o forestali	1	2	5 - Trattori a ruote	8
			5 - Trattori a cingoli	8
7 - • Autoribaltabili a cingoli • Escavatori • Pale cariatrici frontali • Terne	1	3	6 - Autoribaltabili a cingoli	10
			6 - Escavatori a fune	10
			6 - Escavatori idraulici	10
			6 - Pale cariatrici frontali	10
			6 - Terne	10
12 - Escavatori idraulici; pale cariatrici frontali; terne	16			
8 - Pompe per calcestruzzo	1	6	7	14



Fiorenzo Pietrobono. *Ingegnere elettronico, specializzazione in bioingegneria. In possesso dei requisiti per il ruolo di RSPP nelle aziende di tutti i macrosettori ATECO, specializzato nel ms 4 (Industria non chimica), ms 6 (Commercio, Artigianato, Trasporti, Comunicazioni), ms 9 (Servizi non sociali). Si occupa di sicurezza-lavoro e relativa formazione da molti anni. Formatore qualificato nell'Albo Nazionale Formatori Sicurezza dell'AIFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro).*